

Informativa per la corretta compilazione del modulo di domanda dei contributi

La base di calcolo del contributo erogabile è costituita dalle spese effettivamente sostenute e comprovate con fattura (I.V.A. inclusa). Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa. Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura il comune accerta l'effettivo compimento dell'opera, la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda e provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto. Il contributo:

- per costi fino a 2.582,28 € è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
- per costi da 2.582,29 a 12.911,42 € è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta (es. per una spesa di € 7.746,85, il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 5.164,57 €, cioè è di € 3.873,42);
- per costi da € 12.911,43 a € 51.645,69 € è aumentato di un ulteriore 5% (es. per una spesa di € 41.316,55 il contributo è pari a € 2.582,28 € più il 25% di € 10.329,14 €, più il 5% di € 28.405,13 € cioè è di € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.420,26 ovvero ammonta a € 6.584,82).

Si deve indicare l'immobile oggetto dell'intervento in cui l'invalido ha la residenza anagrafica oppure in cui trasferirà la residenza.

Specificare se si abita l'immobile a titolo diverso dalla proprietà o locazione (ad es. convivenza, ospitalità, comodato, ecc.).

Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi si tiene conto del valore ISEE più basso.

Nel caso di opere da realizzarsi su parti comuni, di domanda presentata di chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno e di opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido, si tiene conto solo del valore ISEE nel nucleo familiare dell'invalido richiedente.

Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente.

Si precisa che per opere funzionalmente connesse si intendono quelle volte alla rimozione di barriere architettoniche che ostacolano la stessa funzione (ad es. funzione di accesso all'immobile; funzione di visitabilità dell'alloggio), come di seguito esemplificato. Pertanto, qualora si intenda realizzare più opere, se queste sono funzionalmente connesse, il richiedente deve formulare un'unica domanda essendo unico il contributo che, a sua volta verrà computato in base alla spesa complessiva. Parimenti, qualora un'opera o di più opere funzionalmente connesse possano fruire più portatori di invalidità, deve essere presentata una sola domanda da uno dei portatori di invalido, in quanto uno solo è il contributo

concesso. Se invece le opere riguardano l'abbattimento di barriere che ostacolano funzioni tra loro diverse (A. funzione di accesso es.: installazione ascensore; B.: funzione di visitabilità es.: adeguamento servizi igienici) l'istante deve presentare una domanda per ognuna di esse e può ottenere più di un contributo. Si precisa che i contributi ai sensi della L. n° 13\89 sono cumulabili con altri concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera, fermo restando che l'importo complessivo dei contributi non può superare la spesa effettivamente sostenuta, e che invece b)l'importo del contributo di cui alla DGR n. 171 del 17/02/2014 deve essere detratto l'importo di altri contributi concessi a qualsiasi titolo per la realizzazione della stessa opera.

Specificare l'opera da realizzare.

Il soggetto avente diritto al contributo può non coincidere con il portatore di invalidità qualora questi non provveda alla realizzazione delle opere a spese proprie.

Il certificato medico in carta libera può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico. Deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.

Al solo fine di avvalersi della priorità nell'erogazione dei contributi, in caso di insufficienza di fondi.

La dichiarazione sostitutiva deve contenere una descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni e la descrizione anche sommaria delle opere

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003:

- il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. 13/89 e alla DGR n. 171 del 17/02/2014;
- il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria necessaria;
- il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del servizio Politiche di Welfare e Sussidiarietà del Comune di Forlì;
- il titolare del trattamento è il Comune di Forlì;
- i dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge. I dati sono trasmessi all'Inail per i controlli di competenza.